

Dimensioni della normatività

Sergio Filippo Magni*

DIMENSIONS OF NORMATIVITY

ABSTRACT: This article deals with the normative dimensions of law and morals in the case of practical conflicts (dilemmas and disagreements) in the fields of bioethics and medical deontology. A special attention is paid to the evaluation of the “act and omission doctrine”, as a fundamental framework in the causally based conception of responsibility. An alternative, consequence-based, conception of responsibility will be defended as a part of a consequentialist approach to the problems of ethics.

KEYWORDS: Morals; law; bioethics; responsibility; consequentialism

SOMMARIO: 1. Sfere normative – 2. Deontologie – 3. Conflitti pratici – 4. Azioni e omissioni – 5. Il modello consequenziale

1. Sfere normative

Come è noto¹, la bioetica è nata a seguito dell’ingente sviluppo delle tecniche di cura e di intervento sulla vita umana. Ciò ha comportato un notevole progresso medico e terapeutico, ma ha anche messo in luce una serie di problemi morali e giuridici urgenti e spesso inediti, solo in parte affrontati dalla deontologia medica, interessata principalmente alle questioni connesse all’esercizio tradizionale della professione medica. Questioni quali la giustificazione della fecondazione assistita, dell’ingegneria genetica umana, del suicidio assistito e di forme di eutanasia, sono diventate argomento di discussione della opinione pubblica delle società democratiche, e la bioetica ha oltrepassato i confini più ristretti dell’etica medica, rivolta prevalentemente ai medici e al loro rapporto con i pazienti.

Ambito morale, ambito giuridico e deontologia professionale rappresentano tre sfere normative in grado di dare ragioni giustificanti nell’esercizio della cura e della professione medica, ma anche nella discussione pubblica che affronta le questioni bioetiche più generali.

Una sfera normativa dà ragioni in grado di giustificare ciò che un agente fa o sceglie di fare. Nelle società avanzate, il diritto e la morale rappresentano le due principali dimensioni normative, intendendo il termine “diritto” nel senso oggettivo di legge o legislazione (in inglese *law*), anziché nel senso in cui si parla di diritti soggettivi (in inglese *rights*). E la questione che si apre è quella del rapporto tra il diritto e la morale e del rapporto tra di esse e le varie deontologie professionali, in particolare, quella medica.

* *Docente di Bioetica e Storia delle dottrine morali, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia. Mail: filippo.magni@unipv.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.*

¹ Il testo trae spunto dall’intervento presentato al convegno “Riflessioni sulle dimensioni della normatività: etica, deontologia e diritto”, Firenze 11 settembre 2019.

Morale e diritto hanno diversi elementi in comune: entrambi hanno a che fare con obblighi o doveri, i quali rimandano a loro volta a prescrizioni contenute in norme scritte o consuetudinarie (sebbene possano esistere anche prescrizioni senza obblighi, ad es. le istruzioni per il funzionamento di un oggetto); e rimandando a obblighi, entrambi rimandano, qualora questi obblighi non siano rispettati, a delle sanzioni (il biasimo morale, la pena giuridica e così via). Entrambe poi rimandano a *diritti* (nel senso di *rights*): diritti morali e diritti giuridici.

Secondo una definizione standard, un diritto è caratterizzabile come una relazione normativa fra almeno due soggetti, relazione che attribuisce ad uno dei due soggetti una pretesa (o un titolo) e all'altro soggetto un obbligo di rispettare tale pretesa (o tale titolo)². La nozione di diritto (*right*) è quindi in stretta correlazione con la nozione di obbligo: un diritto rimanda, analiticamente, a un obbligo.

Non vi è accordo, invece, sul fatto se valga anche l'inverso: che ogni obbligo rimandi sempre a un diritto. Chi lo sostiene afferma la cosiddetta tesi della correlatività tra diritto e obbligo e fa coincidere la sfera dell'obbligo con la sfera della giustizia (per definizione: dare a chi ha *diritto*), concependo ogni obbligo come un obbligo "perfetto". Chi lo nega sostiene, invece, che ci siano obblighi, sia giuridici sia morali, che non implicano correlativi diritti, ad esempio obblighi di beneficenza (come distinti da obblighi di giustizia), che non rimandano a un diritto di una qualche soggetto preciso, i cosiddetti obblighi "imperfetti"; oppure obblighi verso soggetti che non sembrano poter avere diritti, ad esempio obblighi verso opere d'arte o verso l'ambiente: è la cosiddetta tesi della non-correlatività tra diritto e obbligo³. Nonostante questi elementi in comune, morale e diritto possono tuttavia essere considerate sfere normative distinte: avere un obbligo morale non sempre comporta avere un obbligo giuridico e viceversa, così come avere un diritto morale (nel senso di *right*) non sempre comporta avere un diritto giuridico e viceversa; allo stesso modo, una sanzione morale (il biasimo, il rimprovero) non implica una sanzione giuridica (una multa, una pena) e ovviamente viceversa.

Tuttavia, l'individuazione di un criterio preciso e condiviso di distinzione fra le due sfere è un problema aperto, su cui non si registra ancora un consenso unanime⁴. Così, c'è chi ha rifiutato la distinzione stessa, riportando anche il diritto all'interno della sfera morale (una morale in grado di risolvere i conflitti perché oggettiva e universale: Ronald Dworkin), e chi ha sottolineato che, nonostante la distinzione, alla morale spetti comunque la preponderanza in caso di conflitto pratico col diritto (essendo per definizione la morale *overriding* rispetto alle altre sfere normative: Richard Marvin Hare), tanto per citare due tra le posizioni più provocatorie, e ottimistiche⁵.

2. Deontologie

Sia il diritto sia la morale, si potrebbe del resto replicare a queste semplificazioni, fanno parte di una più ampia dimensione normativo-valutativa, e possono essere concepite come due sottoinsiemi distinti, ma in parte sovrappontesi, di questo insieme più generale. Un insieme, del resto, più ampio

² W.N. HOHFELD, *Concetti giuridici fondamentali*, Torino, 1969.

³ Cfr. J.S. MILL, *L'utilitarismo*, Milano, 1991, 92 ss., e T. REGAN (a cura di), *Diritti animali, Obblighi umani*, Torino, 1987, 21 ss.

⁴ Cfr. L. FONNESU, *Dovere*, Firenze, 1998, pp. 48 ss.

⁵ Cfr. R.M., HARE, *Moral Thinking*, 1981; trad. it., *Il pensiero morale. Livelli, metodi, scopi*. Bologna, 1989; R. DWORKIN, *Objectivity and Truth: You'd Better Believe it*, in *Philosophy and Public Affairs*, 25, 1996, 87-139.

della stessa sommatoria di diritto e morale, e in grado di recepire al proprio interno anche gli altri ambiti collegati alla dimensione normativa e valutativa umana: l'etichetta, il costume, la politica, l'estetica, il gioco. L'insieme, cioè, della sfera normativo-valutativa collegata alla molteplicità delle *pratiche* umane (cioè delle varie attività cooperative che si definiscono intorno a fini e a regole per conseguirli). All'interno di questa generale sfera normativo-valutativa, e anzi al confine tra la morale e il diritto, rientrano le varie deontologie professionali, che regolano l'attività in ambiti circoscritti, come appunto la deontologia medica nel rapporto medico-paziente.

Sia all'interno della sfera morale sia all'interno della sfera giuridica, del resto, la dimensione deontica, che rimanda ai doveri e alle norme, è quella solitamente considerata come fondamentale: è dalle norme che seguono le valutazioni e non viceversa. Secondo questa tesi, il dovere ha priorità sul bene: le norme «rendono sensate le valutazioni dei nostri comportamenti e dei comportamenti altrui. È in virtù della norma "le promesse vanno mantenute" che acquista senso dire "è bene mantenere le promesse" [...]. L'esistenza delle norme è cioè una condizione necessaria per formulare giudizi ben formati intorno alla bontà, correttezza, adeguatezza, legalità, giustezza di un comportamento umano. [...] Nel caso tale norma non vi fosse, la condotta corrispondente non potrebbe dirsi né buona né cattiva, né corretta né scorretta, né adeguata né inadeguata, né legale né illegale, né giusta né ingiusta»⁶. La priorità della norma comporta l'esigenza di un rigoroso rispetto di essa e una sua assolutezza, che non può essere ridotta rifacendosi ad altre dimensioni normative, ma solo ad eventuali altre norme in conflitto (e che dunque sono valide solo *prima facie*) o ad una differente interpretazione della lettera della norma, interpretazione soggetta, come ogni prassi ermeneutica, al variare della cultura e della società. La priorità della dimensione deontica è un assunto però, almeno per la morale, tutt'altro che ovvio e tutt'altro che pacifico, ma anzi avversato da una buona metà delle teorie morali normative, per le quali l'assiologia precede la deontologia: prima ci sarebbero cioè i valori e i fini, e solo dopo le norme e i connessi obblighi e doveri. Questo rimando fondamentale ai valori consente di ridurre l'assolutezza della dimensione deontica e apre alla revisione storica e culturale delle norme. La deontologia e la codificazione normativa rappresentano un mezzo con il quale garantire la tutela di certi valori, mezzo di per sé soggetto a variazioni e trasformazioni in relazione al contesto storico e culturale. È l'aspetto fondamentale che caratterizza le teorie consequenzialistiche rispetto a quelle deontologiche; vi si tornerà più avanti.

3. Conflitti pratici

Morale, diritto e deontologie professionali sono sfere normative che possono essere dotate di ragioni giustificanti valide, ma anche, talvolta, in conflitto. Il conflitto pratico può essere inteso innanzitutto come conflitto tra sfere normative differenti, che danno all'agente ragioni in grado di giustificare ciò che un agente fa o sceglie di fare, in contrasto l'una con l'altra. Ad esempio: «accade che il diritto esiga un certo comportamento, o neghi una certa opportunità, ma questo appaia immorale, ingiusto, inaccettabile ai suoi destinatari perché in conflitto con le ragioni ultime che giustificano le loro azioni. In queste situazioni, il diritto diventa immorale»⁷. I casi della bioetica sono a questo riguardo illuminanti:

⁶ D. CANALE, *Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale*, Roma-Bari, 2018, 6.

⁷ *Ivi*, IX.

un'interpretazione prevalente della deontologia medica, o il richiamo a convinzioni morali private, ad esempio possono consentire al medico di non dare applicazione a una legge dello Stato (come è il caso dell'obiezione di coscienza in relazione all'aborto), o viceversa una differente interpretazione della deontologia medica, o il mutarsi delle convinzioni morali di una società, può consentire alla legge dello Stato di modificarsi in senso progressivo (come è il caso delle recenti posizioni espresse dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri in merito alle ordinanze della Corte costituzionale sui casi di assistenza al suicidio e alle proposte di legge sulle scelte di fine vita).

Ma il conflitto pratico può essere inteso anche come conflitto all'interno della stessa sfera normativa (della morale, del diritto, delle deontologie professionali), data la presenza di requisiti normativi in contrasto: principi morali che possono richiedere azioni diverse, disposizioni giuridiche contraddittorie, ecc. Anche in questo caso la bioetica può essere illuminante: il principio di beneficenza è spesso in contrasto col principio di autonomia, il rispetto della scelta del paziente (alla base del requisito del consenso informato) è spesso in contrasto col dovere del medico di fare il bene del paziente (alla base del paternalismo medico).

Il conflitto pratico, inoltre, ha diversi aspetti e tipologie. Esso può essere inteso come uno scontro interno al soggetto agente, che si trova scisso tra obblighi diversi, i quali in una data situazione si trovano a confliggere; è ciò che viene detto *dilemma* pratico, il dilemma di un soggetto che deve scegliere tra il seguire ragioni morali o il seguire ragioni giuridiche, o tra quali ragioni morali o quali ragioni giuridiche seguire: la «situazione nella quale due o più norme, incompatibili tra loro, esprimono la pretesa di guidare il comportamento del medesimo destinatario»⁸. Un dilemma *asimmetrico*, che sorge dall'applicazione nella medesima situazione di due norme contrastanti. Ma si può trattare anche di un dilemma *simmetrico*, che sorge dalla difficile applicazione di una stessa norma che può richiedere azioni in contrasto l'una con l'altra.

I dilemmi sono considerati apparenti o genuini a seconda del fatto che siano o meno possibili strade di risoluzione. Ma è risolvibile un dilemma pratico? Esistono, cioè, dilemmi pratici genuini? La risposta sembra dipendere dagli orizzonti normativi fondamentali consapevolmente assunti: è relativamente ad essi che un dilemma può esser giudicato in linea di principio risolvibile (ad esempio secondo le forme di consequenzialismo che ritengono possibile il calcolo della quantità di bene o male prodotta) o irrisolvibile (ad esempio secondo le forme di deontologismo che ammettono doveri in conflitto non ordinabili gerarchicamente).

Ma il conflitto pratico può essere inteso anche come uno scontro tra soggetti diversi, i quali danno valutazioni diverse della stessa cosa (di una stessa azione, di una stessa persona, di uno stesso stato del mondo, ecc.): è ciò che viene detto *disaccordo* pratico. Il disaccordo può riguardare non solo gli appartenenti a contesti sociali e culturali differenti (il liberale e il cannibale, l'occidentale e il talebano), ma anche gli appartenenti al medesimo contesto sociale e culturale. I casi della bioetica possono anzi essere visti come esempi manifesti di disaccordi di carattere intra-culturale: nei nostri stessi contesti sociali ci sono differenti valutazioni dell'aborto, dell'eutanasia, del matrimonio omosessuale, della pena di morte.

Come il dilemma, anche il disaccordo pratico può essere apparente o genuino a seconda del fatto che siano o meno possibili strade di risoluzione razionale. Un disaccordo apparente è un disaccordo

⁸ *Ivi*, 37.

razionalmente risolvibile; il disaccordo genuino è invece un disaccordo razionalmente non risolvibile. Sono stati individuati tre requisiti per il darsi di disaccordi genuini: «1) Che comportino attitudini genuinamente incompatibili (*contraddizione*); 2) che non sia necessario che qualcuno sia in errore o in difetto (*assenza di difetto*); 3) che le parti antagoniste possano, in maniera perfettamente razionale, rimanere nelle loro proprie rispettive concezioni anche dopo che il disaccordo venga alla luce e si imponga come intrattabile (*sostenibilità*)»⁹. Se nel caso di disaccordo apparente vi è un qualche errore cognitivo che può essere eliminato, nel caso di disaccordo genuino invece non vi è un errore di questo tipo: un disaccordo genuino non è dovuto a un difetto cognitivo di una delle due parti (*faultless disagreement*).

I disaccordi pratici più interessanti sono quelli che avvengono entro la stessa sfera normativo-valutativa, entro la morale o entro il diritto (disaccordo morale o disaccordo giuridico), mentre il tema del disaccordo pratico perde di rilevanza se viene esteso fino a comprendere il contrasto tra una valutazione giuridica sostenuta da un agente e una valutazione morale sostenuta da un altro agente. Un conflitto pratico anche questo, ma che andrebbe tenuto distinto dal disaccordo vero e proprio.

Infine, diversamente dal dilemma, la risoluzione di un disaccordo pratico fondamentale non può trovarsi nella riflessione normativa, poiché è escluso di principio che possa riscontrarsi un comune terreno normativo su cui convergere (non vi sarebbe altrimenti un disaccordo fondamentale), ma passa direttamente per considerazioni extra-normative e metaetiche. In questo caso la riflessione normativa non appare determinante, e assume tutta la sua centralità la dimensione meta-normativa; è un tema che si può solo accennare¹⁰.

4. Azioni e omissioni

Un caso interessante di disaccordo pratico è quello riguardante la cosiddetta “dottrina delle azioni e omissioni”, che tanto peso continua ad avere nella comune valutazione normativa (morale e giuridica) e nella deontologia professionale medica e infermieristica, ad esempio in relazione alle questioni concernenti la fine della vita umana: il suicidio assistito, l’interruzione di trattamenti non terapeutici, l’eutanasia. Una dottrina però avversata da una parte rilevante del dibattito.

Quando si parla di “azione” si intende comunemente la *commissione di azione*, cioè l’agire o il fare; quando si parla di omissione si intende comunemente la *omissione di azione*, cioè il non-agire o l’astenersi dal fare. L’azione in senso proprio è dunque l’oggetto di entrambe (*commissione* e *omissione*). La dottrina delle azioni e omissioni «afferma che, in certi contesti, l’astenersi dal fare un’azione, con certe prevedibili conseguenze cattive che derivano dall’astensione, è moralmente meno sbagliato del fare un’azione differente che ha le stesse identiche conseguenze. È peggio uccidere qualcuno che lasciarlo morire»¹¹.

⁹ C. WRIGHT, *Intuitionism, Realism, Relativism and Rhubarb*, in P. GREENOUGH, M.P. LYNCH (eds.), *Truth and Realism*, Oxford, 2006, 24.

¹⁰ Per un approfondimento mi permetto di rinviare a S.F. MAGNI, *La bioetica empirica, il disaccordo morale e il rapporto fatti-valori*, in *Bioetica. Rivista interdisciplinare*, 1, 2018, 83 ss.

¹¹ J. GLOVER, *Causing Death and Saving Life*, Harmondsworth, 1977, 92.

Uno dei grandi problemi della riflessione normativa è se azioni e omissioni debbano essere valutate nello stesso modo, oppure se tra di esse ci debba essere una differenza di valutazione normativa (morale ma anche giuridica). È questo un tema centrale, che riguarda la discussione su quale sia l'*oggetto* delle attribuzioni di responsabilità: se si sia responsabili solo delle azioni compiute o da compiere o anche delle omissioni delle azioni, o, più limitatamente, se ci sia una differenza nell'attribuzione di responsabilità verso le azioni e verso le omissioni: più responsabili verso le azioni, meno responsabili verso le omissioni.

Secondo la dottrina delle azioni e omissioni una differenza c'è: la responsabilità verso le azioni è considerata maggiore rispetto a quella verso le omissioni. Ciò implica la cosiddetta "*tesi della non-equivalenza di valutazione*" tra azione e omissione. Tesi che riguarda non solo il caso di commissione e omissione della *stessa azione*, ad esempio la commissione o l'omissione dell'azione di "uccidere qualcuno" (come il premere o non premere il grilletto, il mettere o il non mettere del veleno nel caffè); ma anche casi di commissione e omissione di *azioni diverse*, ad esempio la commissione dell'azione di "uccidere qualcuno", e l'omissione dell'azione di "prestare soccorso", il lasciarlo morire: in bioetica, la somministrazione di una iniezione letale (la cosiddetta eutanasia attiva) e l'astensione dalla somministrazione di trattamenti di sostegno vitale (la cosiddetta eutanasia passiva). Non riguarda cioè solo il *fare a* o il *non-fare a*, ma anche il *fare a* e il *non-fare b*.

La premessa implicita nella tesi della non-equivalenza è che la responsabilità pratica (morale o giuridica) è strettamente connessa con la responsabilità causale diretta: essere responsabili di qualcosa equivale a essere causa di quel qualcosa, in quanto condizione sufficiente alla sua realizzazione, secondo la cosiddetta concezione della responsabilità su base causale (*causally based responsibility*), la quale fa dipendere l'attribuzione della responsabilità da un requisito empirico: l'essere causa di un effetto. Requisito fondamentale dell'attribuzione di responsabilità è, in questo senso, l'essere causa del risultato: la commissione di un'azione produce il risultato, rappresentando il fattore causale sufficiente alla sua realizzazione; l'omissione di azione lascia invece inalterate le connessioni causali esistenti, e non muta lo stato del mondo. Per questa ragione la commissione e l'omissione di azione debbono essere valutate diversamente; per questa ragione che la commissione appare più grave della omissione. In questo senso, l'uccidere è più grave di lasciar morire, l'eutanasia attiva più grave della eutanasia passiva: in un caso si interviene attivamente per modificare gli eventi, nell'altro si lascia che gli eventi facciano il loro corso.

Il rifiuto della dottrina dell'azione e dell'omissione comporta invece la *tesi della equivalenza di valutazione*. Essa sostiene che, a parità di condizioni, azione e omissione debbano essere valutate nello stesso modo: ciò che è rilevante non è il fatto di commettere e di omettere un'azione, ma che vengano soddisfatti altri requisiti fondamentali da cui dipende la valutazione morale. Se non ci sono differenze per quanto riguarda: il risultato realizzato, l'intenzione-proposito che ha guidato la commissione o l'omissione dell'azione, la motivazione che ha spinto ad agire o non agire, e gli effetti collaterali causati, azione e omissione debbono essere valutate in modo equivalente. Una volta rispettati questi requisiti, l'uccidere deve essere valutato come il lasciar morire, l'eutanasia attiva come quella passiva: in questi casi il *fare a* e il *non-fare b* si equivalgono.

La premessa implicita nella tesi della equivalenza è che la responsabilità pratica (morale o giuridica) è diversa dalla responsabilità causale diretta: essere responsabile di qualcosa è diverso dall'essere causa



di qualcosa. Secondo la tesi della equivalenza, dunque, fra i fattori rilevanti nell'attribuzione di responsabilità non va inserito il fatto che si sia effettivamente causa del realizzarsi del risultato. Potrebbe essere sufficiente che si sia in grado di evitare quel risultato qualora lo si avesse voluto: limitarsi cioè una interferenza causale potenziale e controfattuale, alla possibilità di evitare ciò che accade. È una discussione aperta, e c'è chi ha messo in dubbio anche questo requisito¹².

Nella riflessione normativa contemporanea, non vi è una risposta univoca alla questione di quale delle due tesi sia quella corretta. La scelta di una concezione rispetto all'altra dipende da altri presupposti normativi più generali e la questione si trasforma in quella di quale teoria normativa possa essere considerata più adeguata come modello fondamentale di valutazione. E il confronto diventa quello tra i grandi modelli teorici di giustificazione della condotta: il deontologismo e il consequenzialismo, nelle loro varie versioni e ibridazioni.

5. Il modello consequenziale

Non si ha ovviamente modo di entrare nel merito di questa discussione. Ci si limita a poche indicazioni conclusive. La prima è una indicazione di metodo. Entrambi questi modelli contrapposti sono modelli teorici astratti e schematici. Essi astraggono dalla molteplicità delle esperienze di vita, vanno in cerca di somiglianze e trascurano le differenze e le distinzioni tra le situazioni concrete, limitandosi alla individuazione di una teoria normativa generale e astratta (il deontologismo o il consequenzialismo, in una delle loro versioni) che viene applicata dall'alto (con una manovra *top-down*) all'esperienza concreta, in uno sforzo di razionalizzazione e di riduzione della molteplicità dei casi della vita.

Un'accusa frequente a questo modo di procedere nella riflessione normativa è che così si finisce per "semplificare", "impoverire" e "scarnificare" la varietà e la ricchezza delle esperienze vissute: «l'esito è una semplificazione dell'esperienza morale degli esseri umani e degli animali e, di conseguenza, un impoverimento delle possibilità della riflessività morale»¹³. Questa critica propone un differente approccio metodologico, quello riflessivo, che assume al proprio centro una riflessione dal basso, contestuale e parziale, a contatto con la concreta esperienza morale; metodo che ha portato allo sviluppo di un approccio all'etica e alla bioetica che parte dal racconto dei casi e dall'esperienza vissuta di medici e pazienti: l'approccio *narrativo*.

Tale impostazione metodologica si basa sull'assunto che nella riconduzione all'unicità della teoria, il procedimento astrattivo semplifichi la ricchezza del contenuto e lasci da parte aspetti rilevanti della sua concretezza particolare, secondo un modello di contrapposizione astrattezza-concretezza. Ma è un assunto sbagliato. Di contro, si può invece osservare che l'astrazione non riduce il contenuto referenziale, ma lo include e lo incrementa, in quanto estende il riferimento di un enunciato da un singolo caso particolare a più casi di una certa classe: l'estensione cresce tanto più cresce la generalità e l'astrattezza. Una teoria normativa è cioè tanto più ricca e dotata di contenuto, di estensione referenziale (tutti i casi che rientrano sotto una certa variabile), quanto più è astratta da un punto di vista intensionale, e all'opposto una teoria normativa è tanto più povera e meno dotata di contenuto, cioè

¹² Mi permetto di rinviare a S.F. MAGNI, *L'etica tra genetica e neuroscienze. Libero arbitrio, responsabilità, generazione*, Roma, 2019, 94 ss.

¹³ S. POLLO, *Umani e animali. Questioni di etica*, Roma, 2016, 74 ss.

di estensione referenziale, quanto più è concreta da un punto di vista intensionale. È un ribaltamento di prospettiva, dunque. Se una teoria etica normativa vuol essere di guida per l'azione, non può fare a meno di criteri di condotta generali e astratti, che includano il riferimento a una varietà di casi particolari accomunati sotto la stessa variabile.

La seconda considerazione è una indicazione di contenuto. Nell'ottica di una prospettiva che voglia essere riformatrice della morale corrente e socialmente costruttiva, un approccio normativo su base consequenziale può essere giudicato il più avanzato e progressivo. Il consequenzialismo è una morale dei risultati, e come tale richiede di concentrarsi sulla valutazione degli stati di cose. Alla sua base vi è una scelta normativa di fondo: la priorità dei valori e dei fini sulle norme e sui doveri. Vi è un dovere da rispettare se vi è un valore da tutelare, e non viceversa: «la giustizia delle azioni non ha alcun altro senso reale che quello di riflettere la bontà degli stati di cose»¹⁴.

In quest'ottica, l'uccidere deve essere considerato come il lasciar morire, l'eutanasia attiva come l'eutanasia passiva. Non è una conclusione di poco conto e ne risulta una morale esigente: quando le conseguenze sono le stesse, la distinzione nella valutazione dell'azione e dell'omissione è data dagli altri fattori in gioco nella valutazione (l'intenzione, la motivazione, gli effetti collaterali); quando anche essi sono gli stessi, vi è piena equivalenza di valutazione.

Un approccio di questo tipo sostituisce la concezione della responsabilità su base causale con una concezione della responsabilità basata sulle conseguenze. In essa, il legame tra responsabilità morale e causale risulta meno stretto di quanto venga comunemente sostenuto: l'essere causa diretta di qualcosa non è requisito necessario dell'attribuzione di responsabilità morale, e il non esserne causa non è necessariamente una condizione scusante o attenuante. Anche per un'etica basata sulle conseguenze, la valutazione morale risulta essere meno semplice di quanto venga talvolta sostenuto.

¹⁴ A. SEN, *Evaluator Relativity and Consequential Evaluation*, in *Philosophy and Public Affairs*, 12, 1983, 130.